Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 09.2018

C8 Assicurazione infortuni degli animali - beni mobili

Indice

Oggetto dell'assicurazione

C8.1 Cose e spese assicurate

C8.2 Cose e spese non assicurate

Copertura assicurativa

C8.3 Rischi e danni assicurati

C8.4 Rischi e danni non assicurati

C8.5 Luogo di assicurazione

Sinistro

C8.6 Calcolo dell'indennizzo

C8.7 Obblighi in caso di sinistro

Disposizioni generali

C8.8 Basi contrattuali integrative

C8.9 Definizioni

Oggetto dell'assicurazione

C8.1 Cose e spese assicurate

Sono assicurati, se menzionati nella polizza, a partire dal 61° giorno di vita gli animali appartenenti al contraente:

C8.1.1 bovini;

C8.1.2 ovini, caprini;

C8.1.3 equini;

C8.1.4 bisonti, daini, cervi, cammelli (incl. lama, alpaca);

Sono inclusi nella garanzia, come conseguenza di un evento assicurato

C8.1.5 costi di recupero, sgombero e smaltimento, nonché le spese veterinarie per l'attestazione del danno.

C8.2 Cose e spese non assicurate

L'assicurazione non copre:

C8.2.1 animali di terzi;

C8.2.2 animali in vendita presso esercizi commerciali

Copertura assicurativa

C8.3 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati a seguito di infortunio:

C8.3.1 la morte di un animale assicurato;

C8.3.2 l'abbattimento necessario per questioni veterinarie o disposto dalle autorità di un animale assicurato;

Per gli animali delle specie bovina, caprina e ovina è inoltre coperto:

C8.3.3 il ferimento di un animale assicurato a seguito di un infortunio.

C8.4 Rischi e danni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- C8.4.1 patologie (ivi incluse le flatulenze) e loro conseguenze;
- C8.4.2 infortuni in occasione di esposizioni di più giornate;
- C8.4.3 infortuni in occasione di trasporti, incluso carico e scarico;
- C8.4.4 infortuni durante prove di addestramento in piano (dressage) e in campo (salto ostacoli), prova di campagna su ostacoli fissi (military) e galoppo da caccia (corsa) (il concorso interno al club o alla scuola di equitazione e la caccia sono inclusi nella garanzia base), nonché gli infortuni durante gli sport da combattimento;
- C8.4.5 danni causati da incendio, eventi naturali, acqua e furto.

C8.5 Luogo di assicurazione

In modificazione dell'art. C0.2 vige:

C8.5.1 Viene garantita piena copertura nel luogo menzionato nell'assicurazione infortuni degli animali o dove gli animali sostano per gli scopi aziendali. La garanzia si applica in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein nonché nei territori di confine dei paesi esteri vicini;

C8.5.2 Nel caso di sinistri non connessi all'attività aziendale o che si verifichino al di fuori dell'estensione territoriale sopra menzionata, la responsabilità è limitata al 20% della somma assicurata. La presente garanzia è limitata a UE/AELS/UK.

C8.6 Calcolo dell'indennizzo

In modificazione dell'art. C0.13 vige:

- C8.6.1 In caso di morte, l'indennizzo degli animali assicurati viene calcolato sulla base del prezzo di mercato vigente immediatamente prima del verificarsi del sinistro. In caso di abbattimento di un animale assicurato resosi necessario per ragioni veterinarie o disposto dalle autorità vengono risarciti anche i relativi costi di soppressione. Viene posto in compensazione l'eventuale ricavo della macellazione;
- C8.6.2 in caso di lesioni, vengono sostenute le spese di cura, sulla base del referto veterinario, ivi inclusi recupero e trasporto, in ogni caso non oltre il prezzo di mercato;
- C8.6.3 non vengono compensate eventuali diminuzioni di valore.
- C8.7 Obblighi in caso di sinistro

L'animale assicurato che subisce un infortunio deve essere immediatamente sottoposto alle cure di un veterinario e devono essere adottate tutte le necessarie misure di cura. La Società deve essere informata immediatamente, e comunque entro 10 giorni, di ogni evento assicurato verificatosi. L'obbligo di prestazione della Società decade in caso di inosservanza colposa del termine di notifica. In caso di morte o di abbattimento reso necessario per ragioni veterinarie, è necessario inviare immediatamente il certificato veterinario, il certificato di macellazione e il certificato di origine.

Disposizioni generali

C8.8 Basi contrattuali integrative

Valgono inoltre le disposizioni contrattuali previste dalle

- a) Disposizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili e delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.
- b) Condizioni complenmentari (CC) Assicurazione beni mobili, cose speciali e spese.
- C8.9 Definizioni
- C8.9.1 Infortunio

Si intende per infortunio di un animale qualunque pregiudizio fisico causato da un'azione esterna e improvvisa, di origine casuale o involontaria;

C8.9.2 Bovini

Vacche, tori, buoi, vitelli, razze bovine alternative (mucche scozzesi, yak, Hinterwälder, ecc.) e bufale;

C8.9.3 Equini

Cavalli, muli e bardotti, pony, cavalli di taglia piccola, asini;

C8.9.4 Animali di terzi

Animali che non sono di proprietà del contraente.

SQNA010I 1